



COMUNE DI MOIANO

(PROVINCIA DI BENEVENTO)

Via Roma - 82010 Moiano (BN)
Tel. 0823 / 711750 - 712806 - Fax 0823 / 714254
www.comune.moiano.bn.it

GABINETTO DEL SINDACO

Prot. N. 1466/2020.

CORONAVIRUS - COMUNICATO URGENTE DEL 8 MARZO 2020

PRESO ATTO delle indicazioni operative emerse ne incontro tenuto il 6 marzo 2020 presso la Prefettura di Avellino, in particolare della necessità di intensificare le attività di comunicazione e informazione alla popolazione tramite i canali ordinariamente utilizzati, così come indicato dal Comunicato 522_CAV del Dipartimento - Presidenza del Consiglio "Misure operative inerenti la definizione della catena di comando e controllo, del flusso delle comunicazioni e delle procedure da attivare";

VISTA l'Ordinanza del Presidente della Regione Campania n.7 del 6 marzo 2020 "*Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. - Sospensione temporanea delle attività delle discoteche e di altri luoghi di ritrovo sul territorio regionale;*

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 8 marzo 2020, "*Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19*

VISTA l'Ordinanza del Presidente della Regione Campania n.8 del 8 marzo 2020 - **Obbligo di isolamento domiciliare per i soggetti che rientrano in Campania dalla Regione Lombardia e dalla Province di cui al dPCM 8 marzo 2020.**

VISTA la riunione dei Sindaci aderenti alla Città Caudina, tenutasi in data odierna nei locali del Comune di Montesarchio (BN) ;

INFORMA

CHE, AI SENSI DEL NUOVO DPCM DEL 8 MARZO 2020 E DELL'ORDINANZA N.8/2020 DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE CAMPANIA, SUL TERRITORIO NAZIONALE E REGIONALE, IN VIA PRECAUZIONALE, AL FINE DI PREVENIRE IL RISCHIO DI DIFFUSIONE DEL COVID-19, DAL 8 MARZO E FINO AL 3 APRILE 2020, SALVO DIVERSI TERMINI SPECIFICI, si applicano, in particolare, le seguenti misure:

ATTIVITÀ' SOCIALI

- SONO SOSPESI i congressi, le riunioni, i meeting e gli eventi sociali, in cui è coinvolto personale sanitario o personale incaricato dello svolgimento di servizi pubblici essenziali o di pubblica utilità; è altresì differita a data successiva al termine di efficacia del decreto ogni altra attività convegnistica o congressuale;
- SONO SOSPESI le manifestazioni, gli eventi e gli spettacoli di qualsiasi natura, ivi inclusi quelli cinematografici e teatrali, svolti in ogni luogo, sia pubblico sia privato;
- SONO SOSPESI LE ATTIVITÀ DI PUB, SCUOLE DI BALLO, SALE GIOCHI, SALE SCOMMESSE E SALE BINGO, DISCOTECHE E LOCALI ASSIMILATI, CON SANZIONE DELLA SOSPENSIONE DELL'ATTIVITÀ IN CASO DI VIOLAZIONE;
- È SOSPESA l'apertura dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura di cui all'articolo 101 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;

BAR, RISTORANTI E ESERCIZI COMMERCIALI

- DEL GESTORE, DI FAR RISPETTARE LA DISTANZA DI SICUREZZA INTERPERSONALE DI ALMENO UN METRO, CON SANZIONE DELLA SOSPENSIONE DELL'ATTIVITÀ' IN CASO DI VIOLAZIONE;
- SONO SOSPESI LE ATTIVITÀ DEI CENTRI BENESSERE (ORDINANZA PRESIDENTE REGIONE CAMPANIA N.8/2020);
- è fortemente raccomandato presso gli esercizi commerciali diversi da quelli di cui sopra, all'aperto e al chiuso, che il gestore garantisca l'adozione di misure organizzative tali da consentire un accesso ai predetti luoghi con modalità contingentate o comunque idonee ad evitare assembramenti di persone, nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro tra i visitatori;

SPORT

- SONO SOSPESI altresì gli eventi e le competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, svolti in ogni luogo, sia pubblico sia privato; resta comunque consentito lo svolgimento dei predetti eventi e competizioni, nonché delle sedute di allenamento degli atleti agonisti, all'interno di impianti sportivi utilizzati a porte chiuse, ovvero all'aperto senza la presenza di pubblico; in tutti tali casi, le associazioni e le società sportive, a mezzo del proprio personale medico, sono tenute ad effettuare i controlli idonei a contenere il rischio di diffusione del virus COVID-19 tra gli atleti, i tecnici, i dirigenti e tutti gli accompagnatori che vi partecipano. Lo sport di base e le attività motorie in genere, svolti all'aperto ovvero all'interno di palestre, piscine e centri sportivi di ogni tipo, sono ammessi esclusivamente a condizione che sia possibile consentire il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro;
- SONO SOSPESI LE ATTIVITÀ' DI PISCINE, PALESTRE (ORDINANZA PRESIDENTE REGIONE CAMPANIA N.8/2020);

SCUOLA E ISTRUZIONE

- SONO SOSPESI FINO AL 15 MARZO 2020 I SERVIZI EDUCATIVI PER L'INFANZIA DI CUI ALL'ARTICOLO 2 DEL DECRETO LEGISLATIVO 13 APRILE 2017, N. 65, E LE ATTIVITÀ DIDATTICHE NELLE SCUOLE DI OGNI ORDINE E GRADO, nonché la frequenza delle attività scolastiche e di formazione superiore, comprese le Università e le Istituzioni di Alta formazione artistica musicale e coreutica, di corsi professionali, anche regionali, master, università per anziani, e corsi svolti dalle scuole guida, ferma in ogni caso la possibilità di svolgimento di attività formative a distanza; sono esclusi dalla sospensione i corsi post universitari connessi con l'esercizio di professioni sanitarie, ivi inclusi quelli per i medici in formazione specialistica, i corsi di formazione specifica in medicina generale, le attività dei tirocinanti delle professioni sanitarie, nonché le attività delle scuole dei ministeri dell'interno e della difesa e dell'economia e delle finanze, a condizione che sia garantita la distanza di sicurezza di cui all'allegato 1 lettera d). Al fine di mantenere il distanziamento sociale, è da escludersi qualsiasi altra forma di aggregazione alternativa;
- SONO SOSPESI i viaggi d'istruzione, le iniziative di scambio o gemellaggio, le visite guidate e le uscite didattiche comunque denominate, programmate dalle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado;

CULTO E CERIMONIE CIVILI E RELIGIOSE

- l'apertura dei luoghi di culto è condizionata all'adozione di misure organizzative tali da evitare assembramenti di persone, tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei luoghi, e tali da garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza tra loro di almeno un metro. Sono sospese le cerimonie civili e religiose, ivi comprese quelle funebri:

MOBILITÀ E SPOSTAMENTI

- DIVIETO ASSOLUTO DI MOBILITA' DALLA PROPRIA ABITAZIONE O DIMORA PER I SOGGETTI SOTTOPOSTI ALLA MISURA DELLA QUARANTENA OVVERO RISULTATI POSITIVI AL VIRUS.
- E' FATTA ESPRESSA RACCOMANDAZIONE A TUTTE LE PERSONE ANZIANE O AFFETTE DA PATOLOGIE CRONICHE O CON MULTIMORBILITÀ OVVERO CON STATI DI IMMUNODEPRESSIONE CONGENITA O ACQUISITA. DI EVITARE DI USCIRE DALLA PROPRIA ABITAZIONE O DIMORA FUORI DAI CASI DI STRETTA NECESSITÀ E DI EVITARE COMUNQUE LUOGHI AFFOLLATI NEI QUALI NON SIA POSSIBILE MANTENERE LA DISTANZA DI SICUREZZA INTERPERSONALE DI ALMENO UN METRO :
- SI RACCOMANDA DI LIMITARE, OVE POSSIBILE. GLI SPOSTAMENTI DELLE PERSONE FISICHE AI CASI STRETTAMENTE NECESSARI;
- AI SOGGETTI CON SINTOMATOLOGIA DA INFEZIONE RESPIRATORIA E FEBBRE (MAGGIORE DI 37,5° Q E' FORTEMENTE RACCOMANDATO DI RIMANERE PRESSO IL PROPRIO DOMICILIO E DI LIMITARE AL MASSIMO I CONTATTI SOCIALI. CONTATTANDO IL PROPRIO MEDICO CURANTE;
- CHIUNQUE, A PARTIRE DAL QUATTORDICESIMO GIORNO ANTECEDENTE LA DATA DEL 8 MARZO 2020 PUBBLICAZIONE DEL PRESENTE DECRETO, ABBA FATTO INGRESSO IN ITALIA DOPO AVER SOGGIORNATO IN ZONE A RISCHIO EPIDEMIOLOGICO, COME IDENTIFICATE DALL'ORGANIZZAZIONE MONDIALE DELLA SANITÀ', , DEVE COMUNICARE TALE CIRCOSTANZA AL DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE DELL'AZIENDA SANITARIA COMPETENTE PER TERRITORIO NONCHÉ' AL PROPRIO MEDICO DI MEDICINA GENERALE OVVERO AL PEDIATRA DI LIBERA SCELTA. LE MODALITÀ'DI TRASMISSIONE DEI DATI AI SERVIZI DI SANITÀ' PUBBLICA SONO DEFINITE DALLE REGIONI CON APPOSITO PROVVEDIMENTO, CHE INDICA I RIFERIMENTI DEI NOMINATIVI E DEI CONTATTI DEI MEDICI DI SANITÀ' PUBBLICA; OVE CONTATTATI TRAMITE IL NUMERO UNICO DELL'EMERGENZA 112 O IL NUMERO VERDE APPOSITAMENTE ISTITUITO DALLA REGIONE, GLI OPERATORI DELLE CENTRALI COMUNICANO GENERALITÀ' E RECAPITI PER LA TRASMISSIONE AI SERVIZI DI SANITÀ' PUBBLICA TERRITORIALMENTE COMPETENTI.

INOLTRE. AI SENSI DELL' ORDINANZA DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE CAMPANIA N. 8/2020;

TUTTI COLORO CHE HANNO FATTO O FARANNO RIENTRO IN CAMPANIA A DECORRERE DAL 3 MARZO 2020 E FINO AL 3 APRILE 2020, PROVENIENTI DALLA REGIONE LOMBARDIA E DALLE PROVINCE DI MODENA, PARMA, PIACENZA, REGGIO EMILIA, RIMINI, PESARO-URBINO, ALESSANDRIA, ASTI, NOVARA, VERBANO-CUSIO-OSSOLA, VERCELLI, PADOVA, TREVISO, VENEZIA HANNO L'OBBLIGO DI:

- **comunicare tale circostanza al Comune e al proprio medico di medicina generale ovvero al pediatra di libera scelta o all'operatore di sanità pubblica del servizio di sanità pubblica territorialmente competente;**
- **osservare la permanenza domiciliare con isolamento fiduciario, mantenendo lo stato di isolamento per 14 giorni dall'arrivo con divieto di contatti sociali;**
- **osservare il divieto di spostamenti e viaggi;**
- **rimanere raggiungibile per ogni eventuale attività di sorveglianza;**
- **in caso di comparsa di sintomi, di avvertire immediatamente il medico di medicina generale o il pediatra di libera scelta o l'operatore di sanità pubblica territorialmente competente per ogni conseguente determinazione.**

RACCOMANDA ANCOR DI PIU'

Il rispetto delle seguenti misure igienico-sanitarie:

- a) lavarsi spesso le mani. Si raccomanda di mettere a disposizione in tutti i locali pubblici, palestre, supermercati, farmacie e altri luoghi di aggregazione, soluzioni idroalcoliche per il lavaggio delle mani;
- b) evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute;
- c) evitare abbracci e strette di mano;
- d) mantenimento, nei contatti sociali, di una distanza interpersonale di almeno un metro;
- e) igiene respiratoria (starnutire e/o tossire in un fazzoletto evitando il contatto delle mani con le secrezioni respiratorie);
- f) evitare l'uso promiscuo di bottiglie e bicchieri, in particolare durante l'attività sportiva;
- g) non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani;
- h) coprirsi bocca e naso se si starnutisce o tossisce;
- i) non prendere farmaci antivirali e antibiotici, a meno che siano prescritti dal medico;
- l) pulire le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol;
- m) usare la mascherina se si sospetta di essere malati o se si presta assistenza a persone malate.

RICORDA

CHE PER OGNI UTILE INFORMAZIONE È POSSIBILE CONTATTARE LA REGIONE CAMPANIA AL NUMERO 800.90.96.99 E IL MINISTERO DELLA SALUTE AL NUMERO 1500.

DISPONE

- di dare adeguata pubblicità al presente avviso mediante la sua pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale e sul sito internet del comune, nonché la più ampia diffusione, con ogni mezzo, sul territorio comunale, in particolare, mediante gli opuscoli e poster sulle raccomandazioni ufficiali degli organi competenti e di rendere noti alla cittadinanza i numeri verdi nazionale 1500 e regionale 800.90.96.99 attivati per l'emergenza;
- di incaricare la Polizia Municipale del monitoraggio circa l'osservanza delle suddette misure e di fornire appositi report;
- che copia della presente sia trasmessa alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Benevento.

Moiano, li 8/3/2020

Il Sindaco
F.to avv. Giacomo Buonanno